

Cardinal di GRANVELA	275
Not. 1. De' capi del Concilio di Trento, intorno alla riforma della disciplina, non ricevuti nel regno.	276
Not. 5. Regio <i>Exequatur</i> costantemente praticato in Nap. da tempi antichissimi, e riconosciuto negli ultimi concordati.	Ivi
CXL. Merito del Conte di LEMOS. Perchè gli studj non abbiano fatto gran progresso tra noi nel secolo XVI e nel seguente	278
CXLI. Vicerè d' OSSUNA, prammatica <i>de Antefato</i>	280
CXLII. Mss. giurisdizionali raccolti dal CHIOCCARELLI; stati discussi delle università, formati dal Reggente TAPIA, per ordine del Duca d'ALBA. <i>Jus regni</i> del medesimo TAPIA	281
CXLIII. Istituzione della Deputazione della Salute	285
CXLIV. Del Marchese del CARPIO	284
CXLV. Stato della nostra giurisprudenza ne' secoli XVI e XVII.	Ivi
CXLVI. Influenza di FRANCESCO d' ANDREA nella riforma non pure del foro, ma generalmente di tutti i nostri studj	287
CXLVII. Dal 1700 al 54	291
—••••—	
CXLVIII. Risorgimento del regno sotto la dominazione Borbonica	292
CXLIX. Principali opere legislative di CARLO BORBONE.	295
CL. Divisione in due tempi del regno di FERDINANDO	298
CLI. Saviezza e antiveggenza delle leggi Borboniche	Ivi
CLII. Collezioni delle Prammatiche.	299
CLIII. Dispacci	300
CLIV. Riepilogazione dello stato ultimo de' nostri tribunali e delle nostre leggi, ne' primi anni del secolo XIX.	301
CLV. Principali scrittori legali del secolo XVIII.	303

INTRODUZIONE

VOSTRA ALTEZZA REALE esce pur ora felicemente dallo studio delle leggi romane. Ella ne ha già tanto appreso, da potere aver formato un bastevol concetto della loro equità e della loro saviezza; e da non maravigliarsi, se sieno esse sopravvivate per tanti secoli allo imperio, a cui si appartenevano come native. Gli sono elle sopravvivate non solo nella memoria degli uomini, mercè dei monumenti antichi, che le contengono, ma nell' uso vivo e vegliante, che quasi tutti i popoli di Europa ne han fatto, ed in gran parte ancora ne fanno; quale ritenendo e quale adottando, quale serbando nel loro abito antico e quale rivestendo di un più moderno la più parte di loro, che modellate sulle forme immutabili della natura, non periranno giammai. Il perchè meritamente il complesso della loro maggior parte, dopo quasi ventitrè secoli, quanti se ne contano dalla loro origine, è ancora onorato del nome di *diritto comune* (1).

Non è però, che sempre e da per tutto, nella sua interezza e purità, abbia il romano diritto avuto un eguale impero. Molto dovevano detrargli e molto aggiugnergli i diversi governi e i diversi costumi delle tante nazioni, per le quali è trascorso. È stato ancor qualche tempo, in cui la barbarie lo ha quasi del tutto annebbiato; dopo la quale è ricomparso, ed è tornato più terso e più lucido, per opera delle lettere

e delle scienze, che risorte ancor esse gli sono state liberali delle lor mani soccorritrici.

Facil cosa è immaginare, che la parte del diritto romano, la quale concerneva la costituzione dello imperio, e le varie autorità, fra le quali era diviso il potere, fosse la prima a cadere collo stesso imperio. Il simile dovè avvenir di quell'altra, che conteneva il diritto sagra pagano; il quale cedè il luogo a quello della religion cristiana, tosto che la medesima, per gran ventura della umanità, salì sul trono dei Cesari. L'abolizione della servitù, beneficio, che si dee al Cristianesimo, dovè portar seco l'abolizione di moltissime leggi, le quali ne regolavano gli effetti civili. Così una gran parte cadde del diritto romano, e molte modificazioni ricevè il resto. In contraccambio però venne sorgendo qualche spezie nuova, fondata sopra novelli usi e novelli bisogni. Oltre il diritto sagra della nuova religione, uscì fuori tutto nuovo il feudale, ed appresso acquistò molto di nuovo il commerciale e l'marittimo; ciascuno de' quali diritti conta anch'egli le sue fasi, sino ad esserne alcuno in qualche luogo estinto, come del feudale è addivenuto appo noi ed altrove.

Or egli fa d'uopo, che V. A. R. aggiunga alla parte fondamentale della giurisprudenza, già da lei studiata nel diritto naturale e nel diritto romano, una conoscenza discreta delle variazioni, che in materia di leggi, sono di tempo in tempo avvenute nelle provincie, che oggi componono il floridissimo reame, cui dovrà dare un giorno anch'Ella le leggi sue; le quali colle precedenti fregiate del domestico giglio saranno gli esemplari di tutte le nostre leggi avvenire. Basteranno a V. R. A. poche notizie, le quali, a guisa di tanti semi gettati nel fecondissimo e ben culto terreno del suo ingegno, produrranno a suo tempo frutti degni della universale aspettazione.

Il filo della patria storia, già da lei anche studiata, svolto

di nuovo sotto i suoi occhi, presenterà con distinzione a V. A. R. molti punti importanti, che costituiscono di tratto in tratto l'epoche più notabili della legislazione di questo regno. Con sì fatta guida si farà ella una sistematica idea delle vicende di essa, veggendole uscire dal corso delle nostre cose, come rami di un medesimo tronco; si porrà in istato di ben comprender la ragione delle mutazioni, che l'una all'altra si son succedute; e fermandosi alle attuali leggi, saprà con quali e quante compararle, e ravvisar chiaramente le differenze tra l'diritto moderno e l'antico. Saprà con ciò eziandio far quello, che importa più, emendare cioè ed innovare opportunamente.

La scienza del diritto è una facoltà non meno storica, che specolativa: e i compilatori della immortale opera delle PANDETTE non la cominciarono altronde, dopo un titolo più generale, che da quello *De origine juris*, il quale è una delineazione della storia del diritto romano. Oltrechè è un canone di ragione per tutte le materie, che il miglior metodo da studiarle sia il prenderle dal lor nascimento (2). Se questo è bene in tutti gli studj, s'egli è riuscito ottimo in quello d'un diritto, che ha origini tutte o quasi tutte proprie (3); quanto più nol sarà per un diritto, che ne ha diverse, le quali formano altrettanti varj punti di veduta intorno ad esso?

Un uomo, che, viaggiando sempre di notte o assonnato di giorno, si truovi alla fine in un dato luogo, non capirà mai così bene la posizion relativa di quello, come chi colla luce e vegghiante faccia il viaggio medesimo, riguardando sempre donde muova e passi, e dove tenda. Il giorno ed il lume il troverà V. A. R. in se stessa, riccitando le idee della già appresa storia patria; la vegghianza sarà l'attenzione, di cui vorrà Ella benignamente degnare queste umili carte, che ho il grandissimo onore di vergare a suo uso, per alto

comandamento. Io gliene fo un timido omaggio, paventando gli errori, ne' quali verrò facilmente ad incorrere; se non che le più illuminate persone, che son destinate a porgliele sotto gli occhi, non mancheran certo di avvertirla de' difetti, che in esse s' incontreranno.

Gaspere Capone.

(1) Lasciando in disparte le leggi regie, quasi al tutto ignote, quelle delle XII tavole, fondamento di tutto il diritto romano posteriore, vengono dagli anni 304 di Roma. Sicchè aggiungendo a' seguenti 450 anche di Roma gli anni dell' era volgare 1800 e più, che lor si conettono, abbiamo presso a' 23 secoli testè detti.

(2) *Optime illum veritatem rei perspicere, qui a principio res orientes ac nascentes inspexerit. ARISTOTELES. La méthode qui examine les choses, en les considérant dans leur naissance, a plus d'ordre et de lumière, et les fait connaître plus à fond que les autres. MALEBRANCHE.*

(3) Si allude al dubbio promosso dal nostro Vico, che la legazione spedita nelle greche città, per raccorre gl' istituti, donde si legge, che si formassero le XII tavole, sia tutta favolosa.

§ I. Le leggi si distinguono secondo il loro obbietto e secondo la loro origine. Necessità della prima distinzione, per ben intender la seconda, ch' è la propria di questo lavoro.

DISTINGUONSI le leggi sotto due principali riguardi, sotto quello del loro obbietto, e sotto quello della loro origine. La prima distinzione è tutta filosofica, la seconda è quasi tutta storica. La seconda è la propria di questo lavoro; ma non sarebbe ben intesa, senza premettersi un saggio della prima. Imperciocchè dicendosi, a cagion di esempio, che il diritto romano da noi adoperato è più il privato, che il pubblico, e che il diritto feudale era più pubblico, che privato; non saremo intesi, se prima non si spieghi bene, in che differisca il diritto pubblico dal privato, ovvero qual sia l' obbietto dell' uno, e quale quello dell' altro. Per tale o tal diritto quì intendiamo il complesso di date leggi.

§ II. Secondo la origine, il diritto è divino o umano: ed il primo è naturale o positivo.

Per rispetto alla origine, il diritto o è divino o umano. L' umano si distingue secondo i popoli, che lo praticano; e in ogni popolo, secondo i legislatori, che lo han dato. Il